Mediazione: Adr Piemonte

Pubblicato sulla G.U. n. 7 del 10/01/2025 il D.lgs n. 216 del 27 dicembre 2024, che integra e corregge il decreto legislativo n. 149/2022 in materia di mediazione e negoziazione assistita. Tra le principali novità l'estensione della durata massima della procedura di mediazione a sei mesi, prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi; nei casi in cui la mediazione è demandata dal giudice, la proroga di tre mesi è consentita solo per una volta.

Pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31/10/2023 il <u>D.M. n. 150/2023</u> che disciplina, tra l'altro, le <u>indennità di mediazione</u> da corrispondere al momento del deposito della domanda e dell'adesione per il primo incontro, che è già incontro effettivo ai sensi della Riforma Cartabia in vigore dal 30/06/2023.

ADR PIEMONTE



PER LA MEDIAZIONE Iscritta al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia e al n. 391 dell'Elenco degli Enti di formazione per mediatori del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dei relativi decreti di attuazione.

ADR PIEMONTE è l'Organismo di mediazione delle Camere di commercio piemontesi, iscritto al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Svolge in forma associata i servizi di mediazione per le Camere di commercio di Torino, Alessandria-Asti, Cuneo e Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola), con sedi presso ogni Camera.

ORGANIGRAMMA

LA MEDIAZIONE

La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativa al giudizio ordinario o arbitrale ed è normata dal <u>D.lgs 28/2010</u> e dal <u>DM 150/2023</u>.

È una procedura **informale e riservata** che permette a due o più parti, attraverso l'intervento di un mediatore, di raggiungere la soluzione che ritengono più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto che le riguarda.

Il mediatore è un soggetto terzo, imparziale, indipendente ed esperto in tecniche di comunicazione e di conciliazione, iscritto in un Elenco presso il Ministero della Giustizia previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge. Non è un giudice né un arbitro e non impone alcuna decisione, ma ha il compito di assistere le parti e i loro legali nella ricerca della migliore soluzione alla controversia in corso.

>> Elenco dei mediatori di ADR Piemonte

La conclusione dell'accordo è quindi rimessa alla volontà delle parti, che sono libere in qualsiasi momento di ritirarsi dal tentativo o di non concludere l'accordo.

L'accordo raggiunto in mediazione viene formalizzato in un verbale a cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo, al pari di una sentenza.

Non è esclusa la possibilità di rivolgersi comunque al giudice ordinario, o all'arbitrato, in caso di insuccesso del tentativo.

La mediazione è obbligatoria:

- prima di avviare una causa in alcune materie indicate dalla legge:
 - condominio
 - o diritti reali
 - divisione
 - o successioni ereditarie
 - patti di famiglia
 - locazione
 - comodato
 - o affitto di aziende
 - o risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
 - risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
 - o contratti assicurativi, bancari e finanziari
 - inadempimenti contrattuali dovuti al rispetto delle misure di contenimento disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19
 - o associazione in partecipazioni
 - consorzio
 - franchising

- opera
- o rete
- somministrazione
- Società di persone
- subfornitura
- su ordine del Giudice, quando in corso di causa viene disposto il tentativo di mediazione
- quando sia prevista da una clausola nel contratto o nello statuto

La mediazione può comunque essere scelta volontariamente anche in tutte le altre controversie su diritti disponibili prima di iniziare una causa, giudiziaria o arbitrale, per cercare di evitarla.

I vantaggi della mediazione:

- tempi ridotti rispetto al processo ordinario: la procedura di mediazione si conclude entro 6 mesi dal deposito dell'istanza (prorogabili di 3 mesi in 3 mesi con accordo scritto delle parti), ma può anche essere sufficiente un solo incontro
- costi contenuti e predeterminati in base ad un tariffario
- efficacia di titolo esecutivo dell'accordo raggiunto in mediazione
- credito d'imposta fino a 600 euro per le spese di mediazione sostenute
- esenzione dall'imposta di registro entro il valore di 100mila euro
- **riservatezza**: sia le parti che il mediatore sono tenuti per legge a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura

I costi della mediazione

Ai sensi dell'art. 28 del <u>DM n. 150/2023</u>, per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione comprendenti il compenso per il mediatore, secondo la seguente tabella:

Valore della lite	Spese di avvio per ciascuna parte	
	(mediazioni volontarie)	
Fino a € 1.000,00	€ 40 (+ IVA)	
da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 75 (+IVA)	
oltre € 50.001,00 e indeterminato/indeterminabile	€ 110 (+IVA)	

Valore della lite

Spese di mediazione per ciascuna parte

(mediazioni volontarie)

Fino a € 1.000,00 e indeterminato/indeterminabile basso

€ 60 (+ IVA)

da € 1.001,00 a € 50.000,00 e indeterminato/indeterminabile € 120 (+IVA) medio

Sono altresì dovute le spese vive documentate.

In base all'esito del primo incontro, potrebbero essere dovute ulteriori spese in conformità al DM 150/2023, per le quali si rimanda al seguente <u>tariffario</u>.

- Come attivare un procedimento di mediazione
- Energia elettrica e gas
- Telecomunicazioni
- Modulistica e Regolamento
- Corsi di formazione
- Sportelli

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Ven 05 Set, 2025

Condividi		
Reti Sociali		
Quanto ti è stata utile questa pagina?		
Average: 4 (7 votes)		
Rate		